

di **Viviana Grippo**

Page 1/2

soddisfano tali requisiti, devono essere **eliminati** dall'attivo dello stato patrimoniale.

Nel caso in cui invece il sito sia anche il mezzo con il quale effettuare transazioni commerciali - **e-commerce** - i costi sono senz'altro **capitalizzabili** poiché non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti.

In tale caso le spese per la realizzazione del sito andranno iscritte nella voce B.I.1 tra i "**Costi di impianto e di ampliamento**" ovvero alla voce B.I.3 "**Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno**".

Ai fini della classificazione del costo, è necessario determinare se il sito sia o meno rientrante in un **diritto giuridicamente tutelato**; questo può accadere quando lo stesso possa essere considerato una **creazione intellettuale dell'autore** nel senso già esplicitato (articolo 2575 cod. civ.).

La terza fattispecie realizzabile attiene al **sito fruibile dall'esterno** attraverso autenticazione con accesso ad area riservata. In tal caso è possibile dividere la spesa in due componenti: quella relativa alla vetrina, come sopra individuata e quella relativa alla attività "**interattiva**". A ciascuna delle fattispecie verrà riservato il trattamento contabile già esplicitato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**